

TESTO INTEGRATO
DELLE DISPOSIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI MISURA
DELL'ENERGIA ELETTRICA

(TIME)

(2016—2019)

SOMMARIO

TITOLO 1	
	DISPOSIZIONI GENERALI 3
	Articolo 1 Definizioni 3
	Articolo 2 Ambito di applicazione..... 4
	Articolo 3 Criteri generali 4
TITOLO 2	
	RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO DI MISURA..... 5
	Articolo 4 Soggetti responsabili del servizio di misura dell’energia elettrica 5
	Articolo 5 Disposizioni relative ai punti di prelievo e di immissione in altissima, alta e media tensione 6
	Articolo 6 Disposizioni relative ai punti di prelievo in bassa tensione 7
	Articolo 7 Disposizioni relative ai punti di interconnessione 7
	Articolo 8 Raccolta dati di misura 7
TITOLO 3	
	REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO DI MISURA 8
	Articolo 9 Obblighi informativi in capo agli esercenti 8
	Articolo 10 Definizione e pubblicazione delle tariffe di misura..... 8
	Articolo 11 Richieste di rettifica..... 9
	Articolo 12 Tariffa obbligatoria per il servizio di misura..... 9
	Articolo 13 Tariffa per il servizio di misura dell’energia elettrica nei punti di interconnessione e di immissione 9
	Articolo 14 Corrispettivi applicati in assenza del misuratore..... 10
	Articolo 15 Tariffa di riferimento per il servizio di misura..... 10
	Articolo 16 Aggiornamento delle componenti delle tariffe di riferimento e della tariffa obbligatorie relative al servizio di misura..... 10
	Articolo 17 Remunerazione riconosciuta agli investimenti per il servizio di misura. 13
	Articolo 18 Perequazione dei ricavi di misura per i punti di prelievo in bassa tensione 13
TITOLO 4	
	DISPONIBILITÀ DEI DATI DI MISURA 14
	Articolo 19 Utilizzo dei dati di misura 14
	Articolo 20 Messa a disposizione dei dati di misura a Terna 14
	Articolo 21 Messa a disposizione dei dati di misura agli utenti del trasporto 15
	Articolo 22 Stima dei dati di misura 15
	Articolo 23 Archiviazione dei dati di misura..... 16

TITOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A (TIT) e di cui all'articolo 1 dell'Allegato C (TIC) alla deliberazione 23 dicembre 2015, 654/R/2015/EEL e dell'allegato A della deliberazione 22 maggio 2014 n. 231/2014 (TIUC) nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:
- **misura dell'energia elettrica** è l'attività di misura finalizzata all'ottenimento di misure dell'energia elettrica e della potenza, attiva e reattiva;
 - **misuratore di energia elettrica** è un dispositivo funzionale alla misura dell'energia elettrica, destinato a misurare l'energia elettrica e la potenza attiva, ed eventualmente reattiva, mediante integrazione della potenza rispetto al tempo;
 - **misuratore elettronico relativo a punti di prelievo in bassa tensione** è un misuratore dell'energia elettrica avente i requisiti minimi di cui alla deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06;
 - **misure dell'energia elettrica** sono i valori di energia elettrica e della potenza (attiva e, ove previsto, reattiva) misurati da un misuratore di energia elettrica;
 - **rete rilevante** è l'insieme della rete di trasmissione nazionale, ivi inclusa la rete di interconnessione con l'estero, e delle reti di distribuzione in alta tensione direttamente connesse alla rete di trasmissione nazionale in almeno un punto di interconnessione;
 - **TIWACC** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM.

-- * --

- **deliberazione n. 250/04** è la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04;
- **deliberazione n. 292/06** è la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06, come successivamente modificata e integrata;
- **deliberazione 65/2012/R/EEL** è la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 65/2012/ R/EEL;
- **deliberazione 595/2014/R/EEL** è la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2014, 595/2014/R/EEL.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Il presente Allegato reca le disposizioni aventi ad oggetto la regolazione del servizio di misura dell'energia elettrica, per il periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2019 (di seguito: NPR1), articolato nelle seguenti attività:
- a) installazione e manutenzione dei misuratori;
 - b) raccolta delle misure dell'energia elettrica;
 - c) validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica.
- 2.2 I contratti aventi ad oggetto il servizio di misura relativo a punti di prelievo nella titolarità di clienti finali, devono corrispondere alle medesime tipologie di cui al comma 2.2 del TIT.
- 2.3 Il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta è disciplinato dalle disposizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione 595/2014/R/EEL.

Articolo 3

Criteri generali

- 3.1 Ai fini del calcolo dei corrispettivi per il servizio di cui al comma 2.1, le misure rilevanti sono esclusivamente quelle effettuate dai misuratori di cui al presente Allegato.
- 3.2 Per i punti di prelievo nella titolarità di clienti finali allacciati alla rete di trasmissione nazionale, i misuratori, installati ai sensi della normativa vigente, sono utilizzati sia per le misure dell'energia elettrica fornita al medesimo cliente finale, sia per le misure dell'energia elettrica scambiata tra la rete di trasmissione e la rete di distribuzione nel medesimo punto.
- 3.3 Per gli impianti di produzione per i quali la misura dell'energia elettrica prodotta coincida con la misura dell'energia elettrica immessa in rete, i misuratori installati ai sensi della normativa vigente sono utilizzati anche per la misura dell'energia elettrica prodotta.
- 3.4 Ciascun misuratore che consenta la rilevazione oraria o per fascia oraria delle grandezze elettriche è sincronizzato con un unico riferimento nazionale messo a disposizione dall'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica e a cura del soggetto responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure dell'energia elettrica.

TITOLO 2
RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO DI MISURA

Articolo 4

Soggetti responsabili del servizio di misura dell'energia elettrica

- 4.1 Il soggetto responsabile dell'installazione e della manutenzione dei misuratori è:
- a) con riferimento ai punti di prelievo nella titolarità di clienti finali, l'impresa distributrice;
 - b) con riferimento ai punti di immissione relativi a impianti di produzione di energia elettrica di potenza nominale non superiore a 20 kW e ai punti di immissione in bassa tensione relativi a impianti di produzione di energia elettrica, il gestore di rete;
 - c) con riferimento ai punti di immissione, relativi a un impianto di produzione di energia elettrica, diversi da quelli di cui alla precedente lettera b), il soggetto titolare dell'impianto medesimo;
 - d) con riferimento ai punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale, l'impresa distributrice;
 - e) con riferimento ai punti di interconnessione tra reti di distribuzione:
 - i. nel caso i predetti punti interconnettano reti a due livelli di tensione differenti, l'impresa distributrice che gestisce la rete di distribuzione al livello di tensione più alto;
 - ii. nel caso i predetti punti interconnettano reti allo stesso livello di tensione, l'impresa distributrice che, al momento della richiesta di interconnessione, cede energia elettrica attraverso tale punto, per la maggior parte del tempo su base annua.
- 4.2 Nel caso di impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente allegato, il soggetto responsabile dell'installazione e manutenzione dei misuratori è il soggetto già responsabile del predetto servizio.
- 4.3 Il soggetto responsabile della raccolta e della validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa e prelevata è:
- a) con riferimento ai punti di prelievo nella titolarità di clienti finali, il gestore della rete pubblica da cui tali punti prelevano l'energia elettrica;
 - b) con riferimento ai punti di immissione situati su una rete pubblica, il gestore della medesima rete;
 - c) con riferimento ai punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale, il gestore del sistema di trasmissione;
 - d) con riferimento ai punti di interconnessione tra reti di distribuzione, l'impresa distributrice che ai sensi del comma 4.1, lettera e), è responsabile dell'installazione e manutenzione del misuratore.
- 4.4 Fino al 31 dicembre 2016, con riferimento ai punti di prelievo allacciati alla rete di trasmissione nazionale e ai punti di interconnessione con la medesima rete, le attività di cui al comma 4.3, lettere a) e c), sono a carico dell'impresa di distribuzione responsabile dell'installazione e della manutenzione dei misuratori ai sensi del precedente comma 4.1.

- 4.5 Ai soli fini della definizione della responsabilità dell'installazione e della manutenzione dei misuratori oltre che della responsabilità della raccolta e della validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica, in presenza di un unico punto di connessione utilizzato sia per prelievi che per immissioni di energia elettrica:
- a) se il punto di connessione è asservito ad un impianto di produzione di energia elettrica e se i prelievi che avvengono attraverso tale punto sono finalizzati esclusivamente all'attività di produzione di energia elettrica, il punto di connessione medesimo è considerato punto di immissione;
 - b) nei casi diversi da quelli di cui al precedente alinea, il punto di connessione è considerato punto di prelievo.
- 4.6 Nel caso di cui al precedente comma 4.5, il soggetto responsabile di cui al comma 4.1 è tenuto ad installare un solo misuratore in grado di rilevare sia la misura dell'energia elettrica immessa che la misura dell'energia elettrica prelevata.

Articolo 5

Disposizioni relative ai punti di prelievo e di immissione in altissima, alta e media tensione

- 5.1 Il presente articolo si applica al servizio di misura dell'energia elettrica con riferimento ai punti di prelievo e di immissione in altissima, alta e media tensione.
- 5.2 I misuratori relativi ai punti di immissione e di prelievo di cui al precedente comma devono:
- a) consentire la rilevazione e la registrazione, per ciascuna ora, della potenza prelevata e dell'energia elettrica attiva e reattiva immesse e prelevate nei punti di immissione e di prelievo;
 - b) essere provvisti di un sistema di segnalazione automatica di eventuali irregolarità del proprio funzionamento;
 - c) consentire al soggetto nella cui disponibilità si trova il sito in cui è installato il misuratore l'accesso alle rilevazioni e alle registrazioni, con le stesse modalità e indipendentemente dall'accesso alle medesime rilevazioni e registrazioni da parte del soggetto di cui al comma 4.3;
 - d) essere predisposti per l'installazione, su richiesta del soggetto nella cui disponibilità si trova il sito in cui i misuratori medesimi sono installati ed a spese di quest'ultimo, di dispositivi per il monitoraggio delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica.
- 5.3 In alternativa a quanto previsto al comma 5.2, lettera c), il soggetto di cui al comma 4.3 rende disponibili al medesimo soggetto di cui al comma 5.2, lettera c), per via informatica, i dati registrati nel corso del mese, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui i dati sono stati registrati.
- 5.4 Nel caso in cui si verificano irregolarità di funzionamento del misuratore, l'intervento di manutenzione è effettuato, entro 48 (quarantotto) ore dalla segnalazione automatica o dalla comunicazione, dal soggetto di cui al comma 4.1 che ne dà tempestiva informazione al titolare del punto di immissione o di prelievo o al soggetto di cui al comma 4.3.

- 5.5 Per il periodo in cui si è verificata l'irregolarità di funzionamento di cui al comma 5.4, la ricostruzione delle misure dell'energia elettrica è effettuata dal soggetto di cui al comma 4.3, sulla base dell'errore di misurazione accertato in sede di verifica del misuratore, con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è verificata, ove lo stesso momento sia determinabile, oppure, nei casi di indeterminabilità, dall'inizio del mese in cui l'irregolarità è stata rilevata. Qualora non sia possibile determinare il suddetto errore di misurazione, la ricostruzione è effettuata con riferimento alle misure relative ad analoghi periodi o condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo.
- 5.6 Il soggetto che ha diritto alla disponibilità delle misure dell'energia elettrica può richiedere in qualsiasi momento la verifica dei misuratori. Rimangono a carico del richiedente le spese necessarie per la verifica nel caso in cui gli errori riscontrati risultino compresi entro i limiti di precisione previsti per il misuratore, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 31 del TIC. Qualora gli errori riscontrati superino tali limiti, il soggetto di cui al comma 4.1 assume a proprio carico le spese di verifica e provvede al ripristino della funzionalità del medesimo misuratore.

Articolo 6

Disposizioni relative ai punti di prelievo in bassa tensione

- 6.1 I misuratori relativi ai punti di bassa tensione devono soddisfare le caratteristiche minime di cui alla deliberazione n. 292/06.
- 6.2 In caso di misuratore elettronico avente i requisiti funzionali di cui alla deliberazione n. 292/06, i responsabili del servizio di misura sono tenuti a programmare il misuratore elettronico in modo tale da registrare le misure espresse dai totalizzatori, relative alle ore 24:00 dell'ultimo giorno di ciascun mese.

Articolo 7

Disposizioni relative ai punti di interconnessione

- 7.1 I misuratori relativi ai punti di interconnessione consentono la rilevazione e la registrazione, per ciascuna ora, della potenza prelevata e dell'energia elettrica attiva e reattiva immessa e prelevata nei punti di interconnessione.
- 7.2 Il servizio di misura dell'energia elettrica prelevata e/o immessa in un punto di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale è svolto conformemente alle prescrizioni tecniche, ai criteri e alle modalità definite dal codice di rete sulla base delle direttive emanate dell'Autorità con la deliberazione n. 250/04.

Articolo 8

Raccolta dati di misura

- 8.1 Con riferimento ai punti di prelievo trattati per fasce ai sensi del TIS, il responsabile del servizio di misura è tenuto ad effettuare la raccolta mensile delle misure di energia elettrica, con le modalità di cui al comma 6.2 e includendo, ove consentito

dal misuratore elettronico, i dati di potenza attiva massima mensile prelevata su base quarto d'ora, in corrispondenza di ogni registro totalizzatore.

- 8.2 Con riferimento ai punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS, il responsabile del servizio è tenuto ad effettuare un tentativo di rilevazione dei dati di misura di energia elettrica:
- a) almeno una volta all'anno, per i punti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW;
 - b) almeno una volta al mese, per i punti con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.

TITOLO 3

REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO DI MISURA

Articolo 9

Obblighi informativi in capo agli esercenti

- 9.1 Ai fini dell'aggiornamento tariffario annuale delle tariffe per il servizio di misura, in ciascun anno t , a partire dall'anno 2016, ciascun esercente comunica all'Autorità i dati patrimoniali, fisici ed economici secondo quanto stabilito con la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione dell'Autorità di cui al comma 4.1 del TIT.
- 9.2 L'Autorità verifica, anche mediante controlli a campione:
- a) la corrispondenza del valore dei dati patrimoniali di cui al comma 9.1, con quelli risultanti dai bilanci certificati e dai conti annuali separati, redatti ai sensi del TIUC;
 - b) la pertinenza e la corretta imputazione dei dati patrimoniali di cui alla precedente lettera a) rispetto all'attività di misura dell'energia elettrica.
- 9.3 La mancata comunicazione delle informazioni di cui al comma 9.1, ovvero il mancato rispetto dei termini e delle modalità di invio previste dalla determinazione di cui al medesimo comma, comportano la non inclusione dei nuovi investimenti al fine dell'aggiornamento tariffario annuale per l'anno $t+1$ e per gli anni successivi, fino ad ottemperanza delle richiamate disposizioni, senza conguaglio.

Articolo 10

Definizione e pubblicazione delle tariffe di misura

- 10.1 L'Autorità definisce e pubblica le tariffe obbligatorie di cui all'Articolo 12 e le tariffe di riferimento di cui all'Articolo 15 con le medesime tempistiche previste dall'Articolo 5 del TIT.
- 10.2 Entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione delle tariffe obbligatorie di cui all'Articolo 12 da parte dell'Autorità, gli esercenti pubblicano a loro volta, sul proprio sito internet, le tariffe obbligatorie relative al servizio erogato. Le medesime devono essere altresì rese disponibili presso i propri uffici aperti al pubblico.

Articolo 11

Richieste di rettifica

- 11.1 Con riferimento alle richieste di rettifica aventi ad oggetto dati patrimoniali comunicate dalle imprese esercenti il servizio di misura all'Autorità si applicano le medesime disposizioni previste dall'Articolo 6 del TIT.

Articolo 12

Tariffa obbligatoria per il servizio di misura

- 12.1 Ciascuna impresa esercente l'attività di misura applica alle attuali e potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettere da a) a i) del TIT, una tariffa obbligatoria MIS_c fissata dall'Autorità a copertura dei costi relativi al servizio di misura, composta dalle seguenti componenti:

- a) $MIS_c(INS)$ a copertura dei costi di installazione e manutenzione dei misuratori;
- b) $MIS_c(RAV)$ a copertura dei costi di raccolta, validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica;
- c) $MIS_c(RES)$ a copertura del costo residuo non ammortizzato dei misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici ai sensi della deliberazione n. 292/06;

differenziate sulla base delle tipologie contrattuali c di cui al comma 2.2 del TIT.

- 12.2 La tariffa MIS_c è espressa in centesimi di euro/punto di prelievo per anno per le attuali e potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2 lettere a), d), f), g), h) e i) del TIT e in centesimi di euro/kWh per le attuali e potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2 lettere b), c) ed e) del TIT.
- 12.3 La tariffa MIS_c per il servizio di misura obbligatoriamente applicata alle attuali e potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettera a) del TIT è disciplinata secondo quanto previsto dall'Articolo 30 del TIT.
- 12.4 La tariffa MIS_c per il servizio di misura obbligatoriamente applicata alle attuali e potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2. lettere da b) a i) del TIT, e le componenti di cui al comma 12.1 che la compongono, sono fissati nelle tabelle 1, 2, 3 e 4.

Articolo 13

Tariffa per il servizio di misura dell'energia elettrica nei punti di interconnessione e di immissione

- 13.1 Con riferimento al servizio di misura prestato in punti di interconnessione, al soggetto che provvede all'installazione e manutenzione del misuratore viene riconosciuto dalla controparte il corrispettivo $MIS_c(INS)$ di cui alla tabella 2 e il corrispettivo $MIS_c(RES)$ di cui alla tabella 4.
- 13.2 Con riferimento al servizio di misura prestato in punti di interconnessione ovvero in punti di immissione, al soggetto che provvede alla raccolta e alla validazione e

registrazione delle misure viene riconosciuto dalla controparte il corrispettivo $MIS_c(RAV)$ di cui alla tabella 3.

Articolo 14

Corrispettivi applicati in assenza del misuratore

- 14.1 Nei punti di prelievo, di immissione e di interconnessione ove, compatibilmente con la normativa vigente, non risulti installato un misuratore, non si applica la tariffa MIS_c .

Articolo 15

Tariffa di riferimento per il servizio di misura

- 15.1 La tariffa di riferimento per il servizio di misura relativa ai punti di prelievo serviti in alta e media tensione è pari alla tariffa MIS_c , i cui valori sono riportati nella tabella 1.
- 15.2 La tariffa di riferimento per il servizio di misura relativa ai punti di prelievo in bassa tensione è denominata $T(MIS)$ ed è composta dalle seguenti componenti:
- a) $T(ins)$, espressa in euro per punto di prelievo, a copertura dei costi relativi all'installazione e alla manutenzione dei misuratori installati nei punti di prelievo in bassa tensione;
 - b) $T(rav)$, espressa in euro per punto di prelievo, a copertura dei costi relativi alla raccolta, validazione registrazione e messa a disposizione dei dati relativi a punti di prelievo in bassa tensione;
 - c) $T(res)$, espressa in euro per punto di prelievo, a copertura del costo residuo non ammortizzato dei misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici ai sensi della deliberazione n. 292/06.
- 15.3 Le componenti a copertura dei costi di capitale della tariffa di riferimento di cui al comma 15.2, lettere a) e b) sono determinate:
- a) sulla base dei dati di investimento puntuali trasmessi dalle imprese ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 9, per le imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo;
 - b) sulla base di criteri parametrici per le imprese che servono fino a 100.000 punti di prelievo.

Articolo 16

Aggiornamento delle componenti delle tariffe di riferimento e della tariffa obbligatorie relative al servizio di misura

- 16.1 Nel corso del NPR1 l'Autorità aggiorna annualmente la quota parte a copertura dei costi operativi della tariffa MIS_c di cui all'Articolo 12 e della tariffa $T(MIS)$, di cui all'Articolo 15, applicando:

- a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;
 - b) il tasso annuale di recupero di produttività;
 - c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale.
- 16.2 Per il NPR1, il tasso annuale di recupero di produttività di cui al comma 16.1, lettera b), è pari a 1,0%.
- 16.3 Nel corso del NPR1 l'Autorità aggiorna annualmente la quota parte a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito della tariffa MIS_c di cui all'Articolo 12 e della tariffa T (MIS), di cui all'Articolo 15 relativa ai punti di prelievo serviti in alta e media tensione, applicando:
- a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
 - b) il tasso di variazione atteso dei volumi del servizio erogato a livello nazionale;
 - c) il tasso di variazione collegato agli investimenti netti entrati in esercizio.
- 16.4 Nel corso del NPR1, l'Autorità aggiorna annualmente la quota parte delle componenti a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito della tariffa T (MIS), di cui all'Articolo 15, relativa ai punti di prelievo in bassa tensione, per le imprese ammesse al regime individuale, applicando:
- a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
 - b) il tasso di variazione atteso dei volumi del servizio erogato differenziato per ciascuna impresa distributrice *m*;
 - c) i tassi di variazione collegati agli investimenti netti entrati in esercizio, differenziati per ciascuna impresa distributrice *m*.
- 16.5 Nel corso del NPR1, l'Autorità aggiorna annualmente la quota parte delle componenti a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito della tariffa T (MIS), di cui all'Articolo 15, relativa ai punti di prelievo in bassa tensione, per le imprese ammesse al regime parametrico, sulla base di dati aggregati relativi alle medesime imprese, applicando:
- a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
 - b) il tasso di variazione atteso dei volumi del servizio erogato;
 - c) i tassi di variazione collegati agli investimenti netti entrati in esercizio.
- 16.6 Nel corso del NPR1 l'Autorità aggiorna annualmente la quota parte a copertura degli ammortamenti della tariffa MIS_c di cui all'Articolo 12 e della tariffa T(MIS), di cui all'Articolo 15 relativa ai punti di prelievo serviti in alta e media tensione, applicando:

- a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
 - b) il tasso di variazione atteso dei volumi del servizio erogato a livello nazionale;
 - c) il tasso di variazione collegato alla riduzione del capitale investito lordo per effetto di alienazioni, dismissioni effettuate a qualsiasi titolo e completamento della vita utile standard dei cespiti;
 - d) il tasso di variazione collegato agli investimenti lordi entrati in esercizio.
- 16.7 Nel corso del NPR1, l'Autorità aggiorna annualmente la quota parte a copertura degli ammortamenti della tariffa T(MIS), di cui all'Articolo 15 relativa ai punti di prelievo in bassa tensione, per le imprese ammesse al regime individuale, applicando:
- a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
 - b) il tasso di variazione atteso dei volumi del servizio erogato differenziato per ciascuna impresa distributrice *m*;
 - c) il tasso di variazione collegato alla riduzione del capitale investito lordo per effetto di alienazioni, dismissioni effettuate a qualsiasi titolo e completamento della vita utile standard dei cespiti, differenziato per ciascuna impresa distributrice *m*;
 - d) il tasso di variazione collegato agli investimenti lordi entrati in esercizio, differenziato per ciascuna impresa distributrice *m*.
- 16.8 Nel corso del NPR1, l'Autorità aggiorna annualmente la quota parte della tariffa T(MIS), di cui all'Articolo 15 a copertura degli ammortamenti relativa ai punti di prelievo in bassa tensione, per le imprese ammesse al regime parametrico, sulla base di dati aggregati relativi alle medesime imprese, applicando:
- a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
 - b) il tasso di variazione atteso dei volumi del servizio;
 - c) il tasso di variazione collegato alla riduzione del capitale investito lordo per effetto di alienazioni, dismissioni effettuate a qualsiasi titolo e completamento della vita utile standard dei cespiti;
 - d) il tasso di variazione collegato agli investimenti lordi entrati in esercizio.
- 16.9 La componente $T(res)$ di cui al comma 15.2, lettera c), è aggiornata annualmente applicando il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat.
- 16.10 Nel corso del periodo di regolazione NPR1 l'Autorità aggiorna annualmente la quota parte a copertura del costo residuo non ammortizzato dei misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici ai sensi della deliberazione n. 292/06 della tariffa MIS_c di cui all'Articolo 12, applicando:

- a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
- b) un tasso di variazione che, tenuto conto della variazione attesa dei volumi di servizio erogato a livello nazionale, sia funzionale alla minimizzazione dei rispettivi ammontari di perequazione.

Articolo 17*Remunerazione riconosciuta agli investimenti per il servizio di misura*

- 17.1 La remunerazione del capitale investito netto per il servizio di misura dell'energia elettrica avviene in applicazione delle disposizioni di cui ai commi seguenti e a condizione che detti investimenti siano compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di economicità.
- 17.2 Salvo quanto disposto dal comma 17.3, il tasso di remunerazione del capitale investito per il servizio di misura è riportato nella Tabella 4 del TIWACC.
- 17.3 Agli investimenti per il servizio di misura entrati in esercizio nel periodo 2012-2014 il riconoscimento della maggiorazione del tasso di remunerazione pari all'1% previsto dalle disposizioni di cui all'Allegato B alla deliberazione ARG/elt 199/11 viene garantito tramite una maggiorazione forfettaria del valore delle immobilizzazioni nette.

Articolo 18*Perequazione dei ricavi di misura per i punti di prelievo in bassa tensione*

- 18.1 In ciascun anno l'ammontare di perequazione dei ricavi di misura PM per i punti di prelievo in bassa tensione dotati di misuratore, relativo a ciascuna impresa distributrice m , è pari a:

$$PM_m = RA_m - RE_m$$

dove:

- RA_m , è il ricavo ammesso, per ciascuna impresa distributrice m , costituito da:
 - o il ricavo ammesso derivante dall'applicazione delle componenti $T(ins)$ e $T(rav)$ di cui rispettivamente al comma 15.2, lettera a) e lettera b) relativa ai punti di prelievo in bassa tensione;
 - o e il ricavo ammesso a copertura del costo residuo non ammortizzato dei misuratori elettromeccanici sostituiti con misuratori elettronici ai sensi della deliberazione n. 292/06, riconosciuto fino al 31 dicembre 2027 ($RRES_{m,t}$), pari a:

$$RRES_{m,t} = \min(N_{m,t}^{MEBT} \Big|_{\text{installati}}; N_{m,2010}^{BT} \Big|_{\text{misurati}}) * T_t(res)$$

con:

- $N_{m,2010}^{BT}|_{\text{misurati}}$ è, per ciascuna impresa m , il numero di punti di prelievo in bassa tensione dotati di misuratore attivi al 31 dicembre 2010;
 - $N_{m,t}^{MEBT}|_{\text{installati}}$ è, per ciascuna impresa m , il numero di punti di prelievo in bassa tensione attivi in relazione ai quali entro il 31 dicembre dell'anno t è stato effettivamente installato un misuratore elettronico avente i requisiti minimi di cui alla deliberazione n. 292/06.
- RE_m è il ricavo effettivo, per ciascuna impresa distributrice m nell'anno t , costituito dall'applicazione:
- delle componenti $MIS(INS)$, $MIS(RAV)$ e $MIS(RES)$ di cui al comma 12.1;
 - e dell'elemento $\sigma_1(mis)$ di cui alla tabella 10 del TIT.
- 18.2 La Cassa conguaglio per il settore elettrico utilizza il conto alimentato dalla componente tariffaria UC3 di cui al Articolo 54 del TIT, per regolare eventuali squilibri derivanti dal meccanismo di perequazione di cui al comma 18.1.
- 18.3 Per quanto riguarda i criteri generali di applicazione della perequazione di cui al comma 18.1 ed in particolare le modalità operative di gestione del meccanismo di perequazione vale quanto disposto dall'Articolo 32 del TIT.

TITOLO 4

DISPONIBILITÀ DEI DATI DI MISURA

Articolo 19

Utilizzo dei dati di misura

- 19.1 Le misure dell'energia elettrica rilevate e registrate nei punti di immissione e di prelievo non possono essere utilizzate per finalità diverse da quelle relative ai servizi di trasmissione e distribuzione di cui al comma 2.1 del TIT e di dispacciamento e di vendita, salvo consenso scritto da parte del soggetto titolare dell'impianto di produzione dell'energia elettrica o del cliente finale a cui tali punti si riferiscono.

Articolo 20

Messa a disposizione dei dati di misura a Terna

- 20.1 Il soggetto responsabile della raccolta e della validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica di cui al comma 4.4 trasmette al gestore del sistema di trasmissione la registrazione delle misure dell'energia elettrica rilevate, per quanto necessario ai fini del compimento, da parte del medesimo gestore del sistema di trasmissione, degli adempimenti amministrativi di competenza.

Articolo 21

Messa a disposizione dei dati di misura agli utenti del trasporto

- 21.1 Il presente Articolo disciplina le modalità e le tempistiche con le quali il responsabile del servizio mette a disposizione degli utenti del trasporto i dati di misura relativi a punti di prelievo inclusi nel relativo contratto.
- 21.2 Per rendere disponibili agli utenti i dati di cui al presente Articolo e al successivo Articolo 22, secondo i formati definiti dall’Autorità ai sensi della deliberazione 65/2012/R/EEL, le imprese distributrici soggette all’obbligo di dotarsi degli strumenti di comunicazione evoluti ai sensi dell’Articolo 5 dell’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 4 febbraio 2010 ARG/elt 13/10, utilizzano, in qualità di responsabili del servizio di misura, esclusivamente tali strumenti di comunicazione. Il responsabile del servizio garantisce anche la tracciabilità di ogni singola operazione. Le imprese distributrici non soggette all’obbligo di cui sopra utilizzano, in qualità di responsabile del servizio di misura, il canale di posta elettronica certificata.
- 21.3 Con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria ai sensi del TIS, il responsabile del servizio mette a disposizione di ciascun utente del trasporto i dati di misura validati relativi a tutti i punti di prelievo inclusi nel relativo contratto entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono.
- 21.4 Con riferimento ai punti di prelievo trattati per fasce ai sensi del TIS, il responsabile del servizio mette a disposizione di ciascun utente del trasporto, entro il giorno 20 del mese successivo a quello cui i dati si riferiscono, i dati di misura validati relativi a tutti punti di prelievo inclusi nel relativo contratto.
- 21.5 Con riferimento ai punti di prelievo trattati monorari ai sensi del TIS, il responsabile del servizio mette a disposizione di ciascun utente del trasporto, entro il giorno 20 del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il tentativo di raccolta, i dati di misura validati relativi a tutti punti di prelievo inclusi nel relativo contratto.
- 21.6 Nella messa a disposizione il responsabile del servizio di misura indica se i dati si riferiscono a valori stimati. Ai fini della fatturazione del servizio di trasmissione e di distribuzione dell’energia elettrica dovranno essere utilizzati esclusivamente dati validati, eventualmente stimati ai sensi del comma 22.1.
- 21.7 Il responsabile del servizio mette a disposizione a ciascun utente del trasporto, entro il 20 di ciascun mese, i dati di misura rettificati il mese precedente in correzione di dati precedentemente comunicati ai sensi dei commi 21.3, 21.4 e 21.5.

Articolo 22

Stima dei dati di misura

- 22.1 In tutti i casi di indisponibilità dei dati di misura, i dati mensili messi a disposizione ai sensi dei commi 21.3, 21.4 e 21.5 devono essere stimati dal responsabile del servizio.

- 22.2 In nessun caso possono essere stimati e comunicati valori pari a zero in luogo di valori stimati.

Articolo 23

Archiviazione dei dati di misura

- 23.1 Il responsabile dell'attività di raccolta e registrazione archivia e custodisce, per un periodo minimo di 5 anni, le misure dell'energia elettrica, sia quelle orarie corrispondenti ai punti di immissione e di prelievo trattati su base oraria, sia quelle corrispondenti ai punti di immissione e prelievo non trattati su base oraria, in modalità tale per cui queste possano essere disponibili e riutilizzate a scopi di verifica e controllo.
- 23.2 Qualora l'ambito di competenza del responsabile dell'attività di rilevazione e registrazione delle misure risulti variato a seguito di cessioni e incorporazioni di attività, il soggetto cedente ha l'obbligo di trasferire gli archivi delle misure di energia elettrica integralmente al soggetto cessionario, contestualmente al perfezionamento della cessione.